

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I., CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER L'EFFETTUAZIONEDI METODICHE IMMUNOISTOCHIMICHE, NELL'INTERESSE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI

I. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la fornitura in service di due sistemi diagnostici per l'effettuazione di metodiche immunoistochimiche e di Ish per le esigenze dell'O.G.P. San Camillo de Lellis della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (in seguito, per brevità, anche "ASL" o "Azienda").

LOTTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Fornitura in service di un sistema diagnostico per l'effettuazione di metodiche immunoistochimiche e di Ish	300.000,00 €

I sistemi, uno obbligatoriamente di ultima generazione il secondo o nuovo di ultima generazione o con modulo di backup autonomo ricondizionato, per l'esecuzione di esami di immunoistochimica e di ibridazione in situ (ISH) dovranno comprendere attrezzature, reagenti e materiali di consumo nonché i servizi di assistenza necessari a garantire la funzionalità del sistema stesso.

La previsione delle attività è la seguente:

- **TEST**

Test	Esami/Anno
Anticorpi Primari per IHC prediluiti e/o concentrati	5.250

- **ANTICORPI:**

Anticorpo	Clone	Test/anno
Leukaemia, Hairy Cell	DBA.44	10
CD10	56C6	90
CYTOKERATIN, HIGH MOLECULAR WEIGHT	34βE12	90
MELANOSOMA	HMB-45	80
CYTOKERATIN	AE1/AE3	250
TTF-1	8G7G3/1	80
CD99, MIC2, Ewing's Sarcoma Marker	PCB1	10
AMACR	13H4	10
CD15	Carb-3	30
CD5	4C7	70
CD3	POLY	150
Kappa Light Chain	POLY	20
Chorionic Gonadotropin	POLY	10
CD20cy	L26	130

CD31 Endothel Cell	JC70A	20
BCL2 OncoProt	124	80
P53	DO-7	40
Carcinoembriotic Antigen (CEA)	II-7	20
Hepatocyte	OCH1E5	10
BCL6	PG-B6p	40
Ki-67	MIB-1	300
CD56	123C3	40
EMA	E29	20
CD34 Class II	QEnd 10	80
Melan-A	A103	50
Synaptophysin	DAK-SYNAP	70
P63	DAK-p63	70
CD23	DAK-CD23	30
ALFA-1 FETOPROTEINA	POLY	10
CD7	CBC.37	10
CD246, ALK PROTEIN	ALK1	5
ALK	D5F3	40
BETA-CATENINA	B-CATENIN-1	10
CALCITONINA	POLY	5
CALRETININA	DAK-CALRET 1	20
CD117, C-KIT	POLY	40
CD138	MI15	20
CD21	1F8	10
CD30	BER-H2	20
CD4	4B12	20
CD43	DF-T1	10
CD45LCA	2B11+PD7/26	10
CD57	TB01	10
CD68	PG-M1	100
CD79a	JCB117	30
CD8	C8/144B	20
CDX2	DAK-CDX2	30
CICLINA D1	EP12	30
CYTOKERATIN 20	Ks20.8	80
CYTOKERATIN 5/6	D5/16 B4	70

CYTOKERATIN 7	OV-TL 12/30	80
DESMINA	D33	20
E-CADERINA	NCH-38	20
ESTROGENO receptor α	EP1	200
GROSS CYSTIC DISEASE FLUID PROTEIN-15	23A3	10
GLICOFORINA-C	RET40F	70
LAMBDA LIGHT CHAIN	POLY	20
MIELOPEROSSIDASI	POLY	70
MUC2	CCP58	10
PROGESTERONE	PgR1294	200
PROSTATE-SPECIFIC ANTIGEN	POLY	10
S-100	POLY	50
TIREOGLOBULINA	POLY	10
VIMENTINA	V9	20
c-erbB-2	POLY o 4B5	200
MUM1	MUM1	20
SMOOTH MUSCLE ACTIN	1A4	50
MESOTHELIAL CELL	HBME-1	10
CALPONINA	CALP	10
CD1a		10
ANTIGENE EPITELIALE	BER-EP4	10
RENAL CELL CARCINOMA	SPM314	10
WILM'S TUMOR 1	6F-H2	20
MUC 5AC	CLH2	10
CALDESMONE	H-CD	20
CD2	AB75	10
B-CELL SPECIFIC ACTIVATOR PROTEIN	DAK-PAX5	30
ERG	EP111	10
MAMMAGLOBIN	304-1A5	10
OCTAMER-BINDING TRANSCR. FACTOR 3/4	N1NK	20
POSTMEIOTIC SEGREGATION INCREASED 2	EP51	10
MUTS PROTEIN HOMOLOG 6	EP49	10
MUTS PROTEIN HOMOLOG 2	E11	10

MUTL PROTEIN HOMOLOG 1	ES05	10
TDT	EP266	10
CYTOKERATIN 8/18	EP17/EP30	10
CD61	Y2/51	10
ALFA INIBINA	R1	10
MYOD1	5.8A	10
NUCLEOPHOSMIN	376	10
IGD	POLY	80
CYTOMEGALOVIRUS	CCH2+DDG9	10
NEUROFILAMENT PROTEIN	2F11	10
GRANDZYME B	GrB-7	20
ANDROGEN RECEPTOR	AR441	10
MAST CELL TRYPTASE	AA1	80
PODOPLANIN	D2-40	10
PTEN	6H2.1	80
ZAP-70	2F3.2	80
COLLAGEN IV	CIV22	70
PLACENTAL ALKALINE PHOSPHATASE	8A9	10
Carcinoembriotic Antigen (CEA)	POLY	20
NUT1	C52B1	10
CRG A	DAK-A3	10
MDM2	IF2	10
MUC 4	8G7	10
GLYPICAN 3	1G12	10
LMP1/EBV	CS.1-4	10
ANNEXIN A1	MRQ-3	10
GALECTIN 3	9C4	10
SMOOTHELIN	POLY	20
CD123	BR4MS	10
PAX8	MRQ-50	30
P40	POLY	20
HHV8	LN35	80
PD1	NAT105	10
GATA3	L50-823	80
SOX10	EP268	20
SOX11	SOX11-C1	20

NAPSINA	IP64	20
TIA1	TIA1	20
BRAF	V600E	10
DOG 1	K9	10
C-MYC	Y69	20
PDL-1	22C3	50
GLUTAMINE SYNTHETASIS	g5-6	20
NKX3.1	EP356	10
PSMA	1D6	10
TFE3		5
LEF1		5
FLI1		5
P16	6H12	80
INSM1		20
BAP1	C-4	10
P120	EP66	10
CD25	4C9	5
P57	25B2	5
CAIX	TH22	5
SMAD/DPC4	EP618Y	5
BCOR		5
CLAUDINA4		10
FUMARATO HYDRATASE		5
BOB1		10
SUCCINATE DEHYDROGENASE		5
STAT6		10
OCT2	Oct 207	5
ARGINASE 1		10
ROS1		50
CD163	10D6	30
TLE1		5
INI1/SMARCB1	BAF47	10
TOTALE		5.170
TEST FARMACODIAGNOSTICA		

PD-L1	22C3	80
TEST CISH		
CATENE LEGGERE K CISH		50
CATENE LEGGERE LAMBDA CISH		50
EBER CISH		20
TOTALE		120

Gli anticorpi, in formulazione prediluiti e/o concentrati, saranno richiesti secondo le esigenze diagnostiche che si determineranno, anche in merito a nuove acquisizioni scientifiche.

I quantitativi dei test eseguibili sono presunti ed orientativi, in quanto subordinati alle esigenze dell'ASL.

2. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura in service oggetto del presente capitolato è costituita da:

- strumentazione in noleggio per metodiche immunoistochimiche e ibridazione in situ, completa di PC, stampante e software. Si richiede la fornitura di n. 2 strumenti, 1 nuovo di ultima generazione l'altro strumento può essere fornito o nuovo di ultima generazione o con modulo di backup autonomo ricondizionato;
- reagenti;
- soluzioni di lavaggio;
- diluenti;
- materiali monouso;
- assistenza tecnica;
- formazione del personale;
- quant'altro necessario per il corretto funzionamento delle apparecchiature e l'esecuzione dei relativi test/dosaggi.

L'offerta dovrà essere unica, nel senso che dovrà comprendere tutto il parco apparecchi richiesto ed indicare un unico canone di noleggio omnicomprendivo. Le ditte potranno offrire anche apparecchiature con un contenuto di componenti e di tecnologia superiori a quanto specificato, purché rispondente al capitolato. Le offerte multiple, incomplete, condizionate o equivoche non saranno quindi considerate valide e daranno seguito all'esclusione della ditta dalla gara.

Tutti i beni devono essere installati a spese dell'aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal committente in corso di fornitura.

Per le apparecchiature, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la ditta dovrà fornire i manuali d'uso in lingua italiana in duplice copia.

Sarà onere della Società aggiudicataria ritirare le apparecchiature al termine del noleggio, senza costi aggiuntivi per la ASL di Rieti

3. FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE E SOFTWARE DI AREA

Le strumentazioni fornite in service, di livello correlato ai requisiti evidenziati e riportati nel presente capitolato. Una strumentazione dovrà essere nuova di fabbrica e di ultima generazione ed utilizzare tecnologia avanzata secondo l'attuale stato dell'arte scientifico, l'altra può essere fornita o nuova di ultima generazione o con modulo di backup autonomo ricondizionato.

Le strumentazioni dovranno essere complete di PC, stampante software e tutte le parti e gli accessori necessari al loro sicuro, corretto ed immediato funzionamento e conformi alle norme CE.

Se le specifiche tecniche e le metodiche dei sistemi richiesti individueranno prodotti o sistemi che un solo fornitore può offrire, saranno ammesse alla gara offerte con caratteristiche e metodiche equivalenti. In tal caso il concorrente dovrà allegare nella busta "B" - Offerta Tecnica una relazione che attesti l'equivalenza del sistema offerto rispetto ai requisiti minimi richiesti nel presente CSA.

La ditta potrà includere altri accessori, dotare il sistema di ulteriori software o usare nuove tecnologie atte all'ulteriore miglioramento delle prestazioni delle macchine.

3.1 REQUISITI MINIMI

La gara prevede la fornitura in Lotto unico ed indivisibile di:

- **PARTE A: Sistema analitico.** Sistema analizzatore automatico per indagini di Immunoistochimica (IHC) e di ibridazione in situ (ISH) composto da un modulo principale nuovo di fabbrica e di ultima generazione ed un modulo di backup autonomo, di pari tecnologia, anche ricondizionato ed etichette sufficienti per gli esami che si richiedono.
- **PARTE B: Reagenti e Anticorpi.** Reagenti, diluente anticorpi e anticorpi necessari per l'esecuzione di ca. 5.170 test IHC/anno + ca. 80 test. Farmacodiagnostica + ca. 120 test CISH/anno.
- **PARTE C: Assistenza tecnica e specialistica.** Assistenza tecnica full risk e assistenza specialistica.

Caratteristiche tecniche di minima della fornitura, pena esclusione:

PARTE A: Sistema analitico	
N°	Descrizione
1	Sistema modulare completamente automatico costituito da: <ul style="list-style-type: none"> ● n°1 modulo principale nuovo di fabbrica e di ultima generazione; ● n°1 modulo di backup autonomo, di pari tecnologia, stessa capacità di carico e che utilizzi esclusivamente gli stessi reagenti e consumabili del modulo principale, anche ricondizionato. Il sistema deve essere completo di quanto occorre per le determinazioni di cui al presente appalto, ovvero anticorpi primari e sistema di rivelazione, reagenti, consumabili, ancillari e accessori.
2	Sistema principale modulare in grado di coprire un fabbisogno complessivo di (almeno) 30 vetrini per corsa di colorazione, gestiti da 1 unità pc con relativo software dedicato in lingua italiana.
3	Capacità di processazione complessiva e simultanea di minimo 30 vetrini per corsa.
4	Configurazione barcode di tutte le fasi operative.
5	Camera di lavoro robotizzata gestita direttamente dal PC gestionale esterno comprendente monitor, tastiera, mouse, stampante di etichette barcode, multipresa HUB per connessioni intra-internet.

6	<p>Modalità operativa con possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esecuzione di protocolli diversi, con tempi tra loro differenti, in un'unica sessione di lavoro; • esecuzione di almeno due differenti sistemi di rilevazione immunoistochimica; • gestione simultanea di almeno tre diverse applicazioni (immunoistochimica e/o ibridazione in situ) per modulo, per ogni seduta operativa, con gestione indipendente a singoli batch di vetrini durante la stessa sessione.
7	Esecuzione automatica delle procedure di colorazione comprendente le seguenti fasi di lavoro: preriscaldamento, sparaffinatura a caldo delle sezioni con liquido non tossico (xilolo-free), recupero antigenico a pH variabile, immunocolorazione, controcolorazione con ematosilina.
8	Ricostituzione automatica del cromogeno diaminobenzidina senza intervento dell'operatore.
9	Modalità di dispensazione dei reagenti con garanzia di copertura omogenea di tutta l'area utile del vetrino e con ottimizzazione dei consumi dei reagenti.
10	Possibilità di utilizzare tutta l'area utile del vetrino per poter analizzare due sezioni diverse su uno stesso vetrino.
11	Possibilità di esecuzione di protocolli operativi personalizzati.
12	Possibilità di utilizzo di vetrini standard di uso comune.
13	Possibilità di libero utilizzo, a bordo dello strumento, di anticorpi primari reperibili sul mercato da altri produttori, attraverso una procedura "aperta" che ne consenta l'uso in automatico sul sistema grazie a contenitori vuoti provvisti di barcode.
14	Dotazione di allarmi sonori e a video per la segnalazione di anomalie in tutte le fasi operative, e di sensori di livello dei reagenti e tamponi.
15	Possibilità di effettuare tramite il software gestionale statistiche complete sui consumi, sui protocolli usati, sugli interventi durante la seduta operativa sia hardware che software (tracciabilità continua delle operazioni sullo strumento), sulla tipologia di marcatori utilizzati e sui casi diagnostici processati.
16	Possibilità a fine seduta di stoccare e riutilizzare i reagenti non consumati.
17	Sensori di presenza dei reagenti e dei vetrini on board, sensori di presenza delle taniche dei tamponi on board.
18	Sistemi di rivelazione polivalenti (anti-mouse e anti-rabbit) HRP-coniugati con cromogeno DAB e AP-coniugati con cromogeno Red, con tecnologia biotin-free al polimero.
19	Fornitura per ciascun prodotto offerto di scheda tecnica e, se previsto, di scheda di sicurezza, comprovanti i requisiti minimi di fornitura sopra indicati.
20	Sistema, reagenti e consumabili conformi alla Direttiva 98/79/CE (marcatura CE-IVD).
PARTE B: Reagenti e Anticorpi	
Descrizione	
21	Fornitura di reagenti, materiali accessori e di consumo necessari per l'esecuzione di ca. 5.000 test IHC/anno.
22	Fornitura di reagenti i, materiali accessori e di consumo necessari per l'esecuzione di ca. 150 test CISH/anno.
23	Fornitura degli anticorpi specifici richiesti nell'Allegato X al presente capitolato.
PARTE C: Assistenza tecnica e specialistica.	
Descrizione	
24	Assistenza tecnica full risk e assistenza specialistica per l'intera durata del contratto.

3.2 REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO

Tutti i materiali diagnostici, reagenti, soluzioni di lavaggio, diluenti e materiale accessorio necessari per

il corretto funzionamento dei sistemi analitici e per lo svolgimento dell'attività prevista dovranno essere confezionati con imballaggi idonei al trasporto ed essere perfettamente identificati tramite etichette apposte sugli imballaggi esterni e sulle confezioni interne. L'etichettatura deve contenere i seguenti elementi:

- Marcatura CE;
- Nome e indirizzo del fabbricante;
- Descrizione schematica del contenuto e destinazione d'uso;
- Condizioni di conservazione e/o manipolazione;
- Istruzioni d'uso in lingua italiana;
- Avvertenze;
- Data di fabbricazione e di scadenza.

Al momento della consegna, il materiale dovrà avere almeno i 2/3 della validità indicata in etichetta.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza fra il numero di colli indicati sul DDT ed il numero dei colli ricevuti. La ditta aggiudicataria dovrà accettare eventuali contestazioni su qualità, quantità e confezionamento anche a distanza dalla consegna, quando cioè all'apertura dei colli ne sarà possibile il controllo.

Dovrà essere garantita l'iscrizione a programmi di V.E.Q. certificati per ogni test aggiudicato.

4. RISPONDEZA ALLA NORMATIVA DELLE APPARECCHIATURE E DEL MATERIALE DI CONSUMO

Le apparecchiature, i loro accessori ed i materiali d'uso consumabili specifici, dovranno essere dotati di marcatura CE, ai sensi della Direttiva 98/79 concernente i dispositivi medico-diagnostici in vitro, recepita con Decreto Legislativo n. 332 del 08.09.2000 e ss.mm.ii., con eventuale riferimento alla conformità alla Norma CEI EN 61010-1 "Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio. Parte 1: Prescrizioni generali". La ditta dovrà, inoltre, indicare i riferimenti relativi alle norme particolari ottemperate ed attestare che l'apparecchiatura, prima della consegna, è stata sottoposta alle verifiche di sicurezza e qualità previste dalla normativa.

Insieme all'apparecchiatura dovrà essere sempre fornito anche il manuale d'uso in originale ed in lingua italiana redatto dal costruttore.

Per ogni tipologia di apparecchiatura fornita dovrà essere consegnata copia del manuale di assistenza tecnica e manutenzione.

Tutte le strumentazioni facenti parte del sistema analitico offerto, oltre a rispondere alle normative in atto ed adeguarsi a quelle eventualmente emesse in fase di itinere contrattuale, dovranno prevedere la raccolta separata del materiale biologico, o comunque pericoloso, nonché rispondere alla disciplina nazionale in materia di tutela del lavoro (Decreto Legislativo n. 81/08 e ss.mm.ii.).

5. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora nel corso della validità del contratto vengano apportate variazioni migliorative ai prodotti offerti (Attrezzature/reagentario) la ditta aggiudicataria si impegna a fornire, su richiesta dalla Azienda USL, l'implementazione del prodotto aggiornato o la sostituzione delle apparecchiature fornite a seguito dell'aggiudicazione.

L'aggiornamento tecnologico non comporterà oneri aggiuntivi o variazioni di alcun genere alle condizioni economiche e normative di aggiudicazione.

6. GARANZIA, MANUTENZIONE E ASSISTENZA FULL RISK

L'Amministrazione avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine

di 36 (trentasei) mesi, a partire dalla data di collaudo positivo, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse (comprensive o meno dei dispositivi accessori), senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

Incluso nell'Appalto, quindi, è anche il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature fornite, per tutto il periodo di durata contrattuale, a decorrere dalla data di emissione del certificato del collaudo. L'attività di manutenzione che deve essere fornita dall'Aggiudicatario al Committente è di tipo "full risk", comprensiva cioè di intervento sul luogo, riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e prestazione di mano d'opera sulle apparecchiature

In particolare, per tutto il periodo di noleggio, senza oneri aggiuntivi per la ASL di Rieti, il fornitore dovrà garantire la:

- manutenzione preventiva;
- verifiche di sicurezza;
- manutenzione straordinaria su chiamata anche per guasti dovuti ad eventi eccezionali quali:
 - danni accidentali causati dal personale dell'Azienda durante le operazioni di pulizia e di utilizzo delle apparecchiature fornite o causate da pazienti;
 - danni derivati dall'impianto elettrico
 - danni derivanti dal sistema di disinfezione
 - fulmini o altri eventi naturali;

Per prevenire danni dovuti all'impianto elettrico, la ditta, se lo ritiene necessario, potrà installare opportuni dispositivi di protezione.

Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità delle parti di ricambio almeno per tutta la durata contrattuale.

Il servizio comprende, oltre al trasporto e l'installazione delle attrezzature nonché la fornitura e messa in funzione dei sistemi, la manutenzione ordinaria e straordinaria FULL-RISK delle attrezzature (comunque non inferiori a quattro interventi/anno).

Dovrà essere garantita l'intervento tecnico entro le 24h e garantito il ripristino non oltre le 48h.

Nel caso di impossibilità di ripristino della funzionalità delle attrezzature entro 48 ore solari la strumentazione dovrà essere sostituita.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, le condizioni, i tempi, la modalità di esecuzione degli interventi programmati e di quelli su chiamata, migliorativi, rispetto a quanto sopra indicato, dovranno risultare analiticamente descritti nell'offerta tecnica di cui al disciplinare di gara.

Sarà valutata, in fase di attribuzione del punteggio tecnico anche la possibilità di collegamento ed intervento da remoto sulle apparecchiature, la disponibilità di una linea telefonica diretta di assistenza h24, l'intervento tecnico sette giorni a settimana, 365 giorni l'anno.

La ditta dovrà consegnare annualmente alla Struttura il calendario per le manutenzioni preventive e delle verifiche periodiche di sicurezza. Al termine di ogni intervento sia esso di manutenzione preventiva che straordinaria la ditta dovrà rilasciare la certificazione dello stato di buona funzionalità dei dispositivi forniti.

Le apparecchiature e le attrezzature medico-scientifiche devono essere appropriate all'utenza ed avere centri di assistenza che garantiscano gli interventi nei tempi precedentemente indicati.

7. FORMAZIONE

La società aggiudicataria dovrà garantire una formazione al personale sanitario adibito all'utilizzo dei sistemi diagnostici, che verrà indicato dal Direttore della UOC di Anatomia Patologica. Dovrà essere

compreso nella fornitura l'affiancamento di uno specialista di prodotto con gli utilizzatori durante la fase di avvio del servizio stimata in non meno di 2gg.

8. TERMINI DI ESECUZIONE

Il termine di esecuzione della fornitura è fissato in 30 giorni dalla data della stipula del contratto.

La consegna delle apparecchiature si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano delle apparecchiature e di tutti i cavi di alimentazione e connessione necessari al funzionamento della strumentazione e dovrà essere effettuata presso i luoghi di utilizzo indicati o comunque comunicati successivamente alla data di stipula del contratto dal DEC.

Nel caso che la fornitura non venga ultimata entro il termine stabilito, all'Aggiudicatario sarà applicata, per ciascun giorno di ritardo, la penale prevista dal successivo art. 18.

La fornitura di tutti i materiali diagnostici, reagenti, soluzioni di lavaggio, diluenti e materiale accessorio necessari per il corretto funzionamento dei sistemi analitici e per lo svolgimento dell'attività prevista dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Ogni operazione relativa alla consegna di quanto ordinato dovrà essere eseguita dall'aggiudicatario o dal corriere indicato dall'aggiudicatario previo accertamento del sito ove dovrà essere consegnata la merce. Per lo scarico del materiale l'aggiudicatario non potrà avvalersi del personale della ASL di Rieti.

9. PRESA IN CONSEGNA E PROVE DI FUNZIONALITÀ

L'inizio del servizio sarà attestato mediante apposito verbale e dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni indicato al precedente art. 8 del presente Capitolato o e comunque secondo il programma concordato con il DEC.

Ultimati i lavori ed i montaggi delle attrezzature, la ditta dovrà comunicare per iscritto al DEC e per conoscenza al RUP l'avvenuto completamento.

Successivamente alla data del verbale di consegna dei beni dall'Aggiudicatario al Committente, avranno inizio le operazioni di messa in funzione e collaudo delle apparecchiature. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare i termini di consegna stabiliti dal Committente.

Il termine di consegna si intende compiuto quando tutti i beni oggetto della fornitura sono stati consegnati ed installati.

Con la consegna dei beni l'Aggiudicatario è tenuto a fornire, senza ulteriori corrispettivi, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica o descrittiva, in lingua italiana, idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento o impiego o manutenzione dei beni forniti.

La suddetta documentazione è indispensabile ai fini della liquidazione delle fatture.

Tutte le prove richieste e le singole verifiche saranno a totale carico della ditta. Le procedure di collaudo verranno svolte secondo l'apposita procedura interna della ASL di Rieti.

Accertamento delle prestazioni della macchina e dell'installazione.

Sulle apparecchiature fornite ai fini del collaudo, verrà seguito quanto stabilito dalla legislazione vigente. Verrà verificata la documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato e quanto consegnato, tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle prove, e quant'altro sia inerente alla fornitura in oggetto.

A completamento delle verifiche la ditta aggiudicataria dovrà effettuare a suo carico le prove di sicurezza in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda Ospedaliera;

Servizio di avviamento del sistema e di istruzione del personale.

L'aggiudicatario si obbliga, a propria cura e spese, ad erogare, all'esito positivo delle prove di funzionalità, nei tempi concordati con il DEC, un'attività di formazione tecnica del personale

dell'amministrazione impiegato per l'utilizzo della strumentazione di cui al precedente art. 7. La formazione dovrà comprendere ore dedicate alla teoria ed ore dedicate alla pratica, non dovrà essere inferiore a n. 2 giorni e dovrà comunque essere tale da garantire la conoscenza necessaria all'uso della strumentazione.

Collaudo

Il collaudo si svolgerà presso la sede di destinazione del singolo strumento ed avverrà dopo l'ultimazione della installazione di tutti i beni oggetto della fornitura.

La Asl di Rieti accerterà la conformità della strumentazione, fornita ed installata, a quanto previsto negli allegati al presente capitolato, ed effettuerà le relative prove di funzionalità, in contraddittorio con i tecnici dell'aggiudicatario. Delle prove di funzionalità e dei risultati ottenuti si compilerà un apposito verbale di collaudo sottoscritto dal Responsabile della fornitura o delegato per l'aggiudicatario, dal DEC o suo delegato e dal Responsabile della struttura sanitaria interessata dalla fornitura o suo delegato, per l'amministrazione.

Durante tali prove preliminari l'aggiudicatario, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione della ASL di Rieti tutte le strumentazioni atte a testare le apparecchiature oggetto della fornitura.

Il collaudo non esonera l'aggiudicatario delle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge.

Qualora le prove di collaudo pongano in evidenza guasti o altri inconvenienti, l'aggiudicatario si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione del collaudo negativo.

La mancata eliminazione dei guasti o degli inconvenienti da parte dell'aggiudicatario, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale "mancata consegna" e la Asl di Rieti avrà di-ritto ad agire secondo quanto stabilito dal successivo articolo 18.

L'Amministrazione provvederà alla sospensione delle operazioni di collaudo anche nel caso in cui rilevi la mancanza della documentazione relativa ai beni forniti, ovvero l'incompletezza della fornitura.

In caso di rifiuto o ritardo nell'esecuzione degli interventi di completamento o sostituzione, la ASL di Rieti provvederà direttamente, addebitando conseguentemente ogni onere all'aggiudicatario.

Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti ovvero rifiutarli o dichiararli rivedibili. La merce non accettata rimane a disposizione dell'aggiudicatario a rischio e pericolo dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico dell'aggiudicatario ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche indicate nel presente Capitolato o nell'offerta tecnica presentata.

In via eccezionale, il Committente, su conforme proposta dei collaudatori, si riserva di accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle suddette prescrizioni tecniche.

Possono essere dichiarate rivedibili quelle forniture che presentino difetti di lieve entità, che cioè non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche indicate nell'Allegato A o nell'offerta, e per le quali si ritiene che possano essere poste nelle condizioni prescritte, fatta salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

È obbligo dell'Aggiudicatario assistere al collaudo.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque

l'Aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'Aggiudicatario è invitato dal Committente ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti ad eventuali visite di accertamento.

10. CONTROLLI SULLE FORNITURE

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai servizi competenti dall'A.S.L. Rieti. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere accertata dall'A.S.L. Rieti in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La firma apposta per accettazione della merce non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto. La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese del Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima con altra avente i requisiti richiesti, senza alcun aggravio di spesa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'A.S.L. Rieti procederà direttamente all'acquisto di eguali quantità e qualità della merce sul libero mercato, addebitando all'Appaltatore l'eventuale differenza di prezzo, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

11. VARIAZIONE DELLA NORMATIVA

Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato ed in generale nella documentazione di gara, prima dell'aggiudicazione della presente procedura, l'aggiudicazione stessa verrà sospesa. Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso/in contrasto con quanto espresso nel presente Capitolato ed in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata dei contratti di fornitura, l'A.S.L. Rieti si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di risolvere gli stessi contratti.

12. VERIFICHE DELLA FORNITURA

L'A.S.L. Rieti svolgerà controlli periodici al fine di verificare che i prodotti consegnati siano rispondenti a quelli previsti dal presente Capitolato tecnico e a quelli presentati come campionatura in sede di gara, a meno di variazioni autorizzate ai sensi del presente Capitolato. L'accertamento della non conformità per più di due volte comporta la risoluzione del contratto.

Le verifiche di conformità sulla fornitura, finalizzate all'accertamento della corrispondenza del prodotto fornito con le caratteristiche tecniche previste dal Capitolato tecnico, ovvero alle caratteristiche tecniche aggiuntive dichiarate dal Fornitore in sede di gara, sarà effettuato dal personale dell'Azienda che respingerà, motivandolo, i prodotti ritenuti non accettabili per difformità ai parametri suddetti.

I controlli quantitativi e qualitativi saranno così effettuati:

- per la rispondenza dei quantitativi: le contestazioni potranno essere effettuate entro un massimo di 8 giorni solari sulla base di un confronto tra l'ordinativo di fornitura e il documento di trasporto;
- il controllo quali/quantitativo della fornitura sarà effettuato in prima istanza dal Referente dell'Unità Operativa utilizzatrice o da persona da questi delegata.

L'Azienda si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al

fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dal Fornitore in sede di gara. Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi verrà, di norma, effettuato alla presenza del Fornitore o di un suo rappresentante e, in caso di ingiustificata assenza di quest'ultimo, anche del solo incaricato dell'Azienda. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dall'Azienda ovvero a quelli dichiarati dal Fornitore in sede di gara, le analisi saranno ripetute, con spese a carico del Fornitore. Qualora, per la seconda volta, emergessero irregolarità, l'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la fornitura, salva la risoluzione del rapporto contrattuale. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci all'atto dell'arrivo, l'Azienda avrà diritto a sollevare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all'apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. Nell'eventualità di discordanze qualitative, l'Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente (entro 24 ore) con altra pienamente rispondente, in difetto della quale l'Azienda si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto da terzi, addebitando al Fornitore le eventuali maggiori spese.

13. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO.

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente, nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale, in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificata dal d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 151, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.

Qualora a carico del fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti è effettuato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata la ritenuta di cui al comma 5-bis dello stesso articolo, che si applica anche per le altre previsioni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica quanto previsto dal comma 6 del citato art. 30.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso è a carico del fornitore, il quale si assume anche la responsabilità per ogni pregiudizio, anche non patrimoniale, che possa derivare all'Azienda dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza, fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

14. RESPONSABILE DELLA FORNITURA

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, il proprio Responsabile della fornitura, quale responsabile nei rapporti con la ASL, con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto, come meglio stabilito nel presente Capitolato e nelle eventuali proposte integrativo-migliorative contenute nell'offerta.

Il Responsabile della fornitura ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente al riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate

ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile della fornitura, dovranno intendersi fatte direttamente all'operatore economico aggiudicatario stesso.

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione all'Azienda, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione.

15. BREVETTI E LICENZE

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, delle licenze o di altro titolo di legge che lo autorizzi a produrre a vendere i prodotti oggetto del contratto, mantenendo indenne la Asl di Rieti da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

16. DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, deve prestare a favore dell'Azienda cauzione definitiva. Detta cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il Fornitore, inoltre, assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Aggiudicatario stesso quanto dell'Azienda e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore deve essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'Azienda e dei terzi, per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne la Stazione Appaltante, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Azienda ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto.

A tal proposito, il Fornitore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa, con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività di cui al presente appalto e prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della Stazione Appaltante, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed

efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Stazione Appaltante e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

17. PENALI

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, fatti salvi i casi di forza maggiore, l'Azienda e la Stazione Appaltante si riservano la facoltà di applicare le seguenti penali:

- per inosservanza dei termini di consegna dell'apparecchiatura potrà essere applicata una penalità di € 30,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno; qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di richiedere la fornitura non effettuata all'operatore economico classificatosi al secondo posto nella gara, addebitando all'operatore economico inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato. Analoga facoltà di risoluzione ed analoghe conseguenze potranno prodursi nel caso in cui, nel corso del rapporto, il mancato servizio, nelle accezioni dinanzi specificate, si sia verificato tre volte. L'amministrazione concretatesi le tre inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà all'operatore economico aggiudicatario apposita dichiarazione in tal senso. Ai fini dell'applicazione della penale per ogni giorno di ritardo sull'importo della fornitura, (comma 1 del presente articolo), sarà considerata come non avvenuta la consegna degli articoli che siano stati rifiutati in sede di controllo e non sostituiti entro il termine massimo, (cinque giorni lavorativi);
- in caso di ritardo nella consegna del materiale diagnostico, di consumo etc, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale pari ad € 30,00;
- Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad euro 50,00.
- per ogni giorno di ritardo rispetto l'intervento on site di un tecnico specializzato richiesto, in caso di malfunzionamento delle apparecchiature, verrà applicata una penale pari a € 30,00;
- in caso di inosservanza di lieve entità delle condizioni del presente capitolato, per le quali non sia fissata penalità specifica, potrà essere applicata una penalità calcolata sul valore della fornitura aggiudicata compresa tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare del netto contrattuale, da determinarsi inappellabilmente da parte dell'Azienda in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo;

Le penali saranno applicate dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Fornitore, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione.

L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'operatore economico aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'appaltatore medesimo. Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l'operatore economico aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura di un valore pari all'importo della penale stessa.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore economico aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Azienda di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito;

L'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti del presente articolo non pregiudica il diritto della ASL di Rieti di richiedere il risarcimento d'eventuali maggiori danni ai sensi dell'articolo 1328

cod. civ.

L'accettazione della prestazione tardiva da parte della stazione appaltante non fa venire meno il diritto all'applicazione della penale.

L'importo complessivo massimo delle penali non può superare il 10% del valore contrattuale, in tal caso la l'Azienda potrà risolvere il contratto.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 con le modalità ivi indicate, costituiscono ipotesi, tra loro alternative, di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:

- a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- c) il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine indicato;
- d) qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi;
- e) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 22, presente Capitolato;

In tutti i casi summenzionati, la l'Azienda ha la facoltà, previa comunicazione al fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive espresse sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore medesimo e di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'Azienda stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la L'Azienda può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto volto al completamento della fornitura.

Ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, il DEC svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'operatore economico aggiudicatario. La ASL di Rieti non riconoscerà a quest'ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

All'operatore economico inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all'operatore economico inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

19. RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011,

L'Azienda può recedere dal contratto, in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell'importo dei delle prestazioni non eseguite, calcolato come descritto al comma 2 del citato art. 109.

L'Azienda ha diritto di recesso ai sensi dell'art. 109 del Codice e nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 10 nell'anno) dell'operatore economico aggiudicatario, anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'operatore economico aggiudicatario con lettera A/R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro l'operatore economico aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'operatore economico aggiudicatario;
2. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste per la normativa antimafia;
3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, l'operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad alla ASL di Rieti.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda procederà all'incameramento del deposito cauzionale a titolo di penalità e di indennizzo fatte comunque salve l'azione per il risarcimento dell'eventuale danno e di ogni altra azione che l'Azienda ritenesse intraprendere a tutela dei propri interessi.

20. FORO COMPETENTE

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di appalto si farà riferimento a quanto previsto nell'art. 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Le controversie non composte a norma dell'art. 206 del D.Lgs 50/2016 sono demandate al Foro competente di Rieti.

21. SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi comprese imposte, tasse, diritti di segreteria, spese di registrazione, ecc, ecc, se necessarie, sono a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario.

22. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle restanti norme vigenti in materia.